

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P)**

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Castelfranco di Sotto, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art.52 e 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge., nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato.

CAPO II- NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 3-Definizione di concessione ed autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ovvero su aree private soggette a pubblico

passaggio, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione se permanenti, autorizzazione se temporanee.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 4 – Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio preposto.

2. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al fine del rilascio dell'autorizzazione o concessione e deve essere presentata, per le occupazioni temporanee, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prevista occupazione se il suolo da occupare è di proprietà comunale. Il termine di cui sopra è elevato a trenta giorni in caso di richiesta di occupazione di suolo di proprietà di altra amministrazione ubicato all'interno del centro abitato, a meno che il richiedente non alleghi alla istanza il nulla osta all'occupazione rilasciato dall'ente proprietario della strada, ovvero di richiesta assoggettata al preventivo parere della Giunta Comunale, nonché per le richieste di occupazione permanenti.

3. All'atto della presentazione della domanda il richiedente, oltre all'indicazione dei dati anagrafici nonché dei recapiti dello stesso secondo apposita modulistica predisposta, dovrà precisare l'ubicazione esatta, la durata e l'entità, in metri lineari e metri quadrati, della superficie che intende occupare. In caso di richiesta connessa con l'esecuzione di interventi edilizi di qualunque tipo, dovrà essere altresì dimostrata la regolarità degli stessi. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi. La domanda deve inoltre essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione

(elaborati tecnici, fotografie, schemi costruttivi, fotoinserti) e che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. In caso di occupazioni temporanee, anche se inferiori ad un giorno solare, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, può essere richiesto un disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

4. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile cui l'occupazione è correlata, è indispensabile la presentazione di un atto di assenso del proprietario medesimo.

5. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'art. 47 c.1 del D.P.R. 22.12.2000, n. 445.

6. La domanda di autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente. La richiesta presentata a nome di una personalità giuridica deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della stessa.

7. Nell'autorizzazione rilasciata dal Comune sono indicati: il nominativo del soggetto al quale l'autorizzazione viene rilasciata, l'ubicazione e l'entità dell'area concessa, nonché la durata dell'occupazione consentita. Vengono altresì inserite le condizioni alla quale il Comune subordina la validità dell'autorizzazione, ivi compresa l'eventuale necessità di fornitura di adeguate garanzie patrimoniali in caso di verificarsi di danni al patrimonio pubblico derivanti dall'effettuazione dell'occupazione autorizzata. L'atto contiene inoltre l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

8. Per le sole ipotesi di occupazione di suolo di proprietà comunale l'autorizzazione espressa non è necessaria per le occupazioni di durata non superiore ad un giorno solare. In tale ipotesi l'interessato presenta apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale, contenente tutte le informazioni ed i dati richiesti per le istanze ordinarie di occupazione. In tale ipotesi il richiedente può provvedere ad occupare il suolo pubblico richiesto previo pagamento dell'eventuale canone dovuto e qualora non sia pervenuto motivato diniego all'occupazione da parte del Comando di Polizia Municipale, da comunicare al richiedente almeno ventiquattro ore prima del previsto inizio dell'occupazione.

9. In caso di occupazione effettuata in deroga all'espresso rilascio dell'autorizzazione, l'occupazione è consentita conformemente al rispetto a tutte le norme previste a tutela della pubblica incolumità, della circolazione stradale, nonché della tutela della salute dei lavoratori.

Tale occupazione è inoltre consentita fatti salvi eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

10. E' fatta in ogni caso salva l'osservanza delle disposizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" nonché l'obbligo per il richiedente, una volta autorizzato, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

11. In sede di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il richiedente, oltre alla corresponsione dell'imposta di bollo e del canone per l'occupazione, ove dovuti, è tenuto anche all'eventuale pagamento dei diritti per la gestione della pratica, se previsti.

Art. 5 -Carattere personale della concessione o autorizzazione.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'immobile o l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando all'amministrazione apposita richiesta in carta libera con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4, ad eccezione della documentazione tecnica qualora non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria concessione o autorizzazione. Il richiedente allega inoltre documentazione comprovante il trasferimento dell'immobile.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

4. In tal caso l'ufficio preposto rilascia nuova autorizzazione in carta da bollo con i contenuti di cui all'art. 4 e con espresso riferimento all'autorizzazione precedente.

5. Nei soli casi in cui il trasferimento avvenga dall'impresa costruttrice ai singoli proprietari non sono dovuti diritti di segreteria per la voltura sopradescritta.

Art. 6 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. Il pagamento del canone, se dovuto, dovrà avvenire entro cinque giorni dall'inizio dell'occupazione d'urgenza. A tal fine l'Ufficio di Polizia Municipale comunica senza indugio al concessionario della riscossione l'entità, la tipologia e la durata dell'occupazione d'urgenza, al fine del calcolo e della riscossione del canone eventualmente dovuto. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata secondo le procedure descritte negli articoli 4 e 8 del presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale, si fa rinvio a quanto disposto dalla specifica.

Art. 7 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, in ogni caso, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuata dell'area occupata.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 8 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche spetta all'Ufficio di Polizia Municipale, previa acquisizione dell'eventuale parere di competenza da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e di quello di eventuali altri uffici interessati dalla richiesta occupazione.
2. Il rilascio delle concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche spetta all'Ufficio Tecnico Comunale, previa acquisizione dell'eventuale parere di competenza da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale e di quello di eventuali altri uffici interessati dalla richiesta occupazione.

3. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico ove sono indicate: la durata, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art.4 comma 2 del presente Regolamento, gli atti suindicati sono rilasciati, per le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee deve avvenire antecedentemente alla data di richiesta dell'occupazione.

4. Non può procedersi al rilascio di concessione o autorizzazione temporanea se non è stato provveduto al pagamento anticipato dell'eventuale canone dovuto per l'occupazione, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal presente Regolamento. A tal fine l'ufficio competente al rilascio dell'atto comunica al concessionario della riscossione, prima della conclusione del procedimento, l'entità, la tipologia e la durata della richiesta di occupazione, al fine del calcolo del canone eventualmente dovuto e al relativo pagamento.

5. Qualora siano richiesti da parte dell'Ufficio competente chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta di integrazione e il perfezionamento della pratica. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del dirigente del settore, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

6. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo III del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta secondo le caratteristiche della concessione od autorizzazione. Copia del provvedimento definitivo di occupazione permanente dovrà essere trasmessa al concessionario della riscossione.

7. La concessione o l'autorizzazione è sempre accordata:

- a) a termine con validità di anni 20 (venti);
- b) a titolo personale e non è consentita la cessione;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni, per finalità di pubblico interesse.

8. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico. E' fatto obbligo al concessionario o autorizzato di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

9. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, al sottofondo, ai sottoservizi, ad altri impianti, il concessionario è tenuto al ripristino della pavimentazione stessa e del sottofondo a proprie spese, nonché al risarcimento dei danni procurati agli impianti di servizio. Il concessionario dell'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico è altresì tenuto ad apporre ben visibile sul luogo copia dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale ordinanza ai sensi del codice della strada oltre alla segnaletica disposta con l'ordinanza stessa, e nel caso di cantiere stradale, un cartello indicante la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di occupazione.

10. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili, il concessionario E' obbligato ad apporre l'apposito segnale fornito dall'amministrazione comunale dietro corresponsione della somma determinata, a titolo di rimborso, per il relativo rilascio;

11. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

12. Il concessionario si impegna a provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste.

13. Il concessionario o autorizzato si impegna a dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.

14. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione o autorizzazione, deve:

a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;

- b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
15. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione o autorizzazione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario o autorizzato.
16. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario o autorizzato, prima di dare corso ai lavori, dovrà ottenere l'aggiornamento del titolo.
17. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non sia rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9- Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
- a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) la morte del titolare;
 - f) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

2. In caso di decadenza della concessione o autorizzazione non è dovuta la restituzione del canone corrisposto.

Art.10 – Revoca, modifica, sospensione e rinuncia della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo può essere revocata per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo, rispetto alla reale fruizione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Nessun rimborso è dovuto in caso di cessazione anticipata dell'occupazione.

Art. 11- Estinzione della concessione o autorizzazione.

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:

- a) per scadenza del termine di durata, ove la concessione stessa non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
- e) per mancanza della comunicazione di voltura di cui all'articolo 5

Art. 12 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dagli articoli precedenti, senza tuttavia l'obbligo di produrre la documentazione già presentata, qualora non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria nonché copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.
4. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche a quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione o autorizzazione.

Art. 13-Anagrafe delle concessioni e autorizzazioni.

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

CAPO III – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 14 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione, dovrà essere indicata la modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto, o in alternativa documentazione di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/06.

Art.15 – Rimozione delle occupazioni abusive

1. In caso di occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge, effettuate in assenza del titolo abilitativo previsto dal presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale, d'ufficio o a seguito di segnalazione pervenuta dall'Ufficio di Polizia Municipale, ordina al soggetto ritenuto responsabile l'immediata rimozione di tale occupazione, da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito nell'ordinanza di rimozione.

Art. 16 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 17 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, impalcature edilizie, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore ad una giornata solare, purchè per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale, come previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.

CAPO IV – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 18 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come

per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 19 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione o concessione comunale. Nel caso in cui tali interventi ricadano su immobili collocati all'interno del perimetro del Centro Storico così come definito dal Regolamento Urbanistico, prima del rilascio è necessario ottenere parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio Tecnico Comunale può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non sono mantenuti in buono stato. Il medesimo ufficio emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 20 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 21 - Passi carrabili.

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, griglie e canale di raccolta delle acque, fosse intubate o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

1-bis I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art.22 comma 3 del d.lgs n. 285/92 e articolo 120 (figura II 78) del D.P.R. 495/92, sono esclusivamente quelli consegnati dall'Ufficio Economato al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di eventuale revoca della concessione.

Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

2. Ai fini del canone la misura del passo carrabile è data dalla minor larghezza dell'occupazione in metri lineari per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di rimessa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

4. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

5. Il rilascio della concessione di passo carrabile e manufatti simili è soggetto alle particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché agli altri regolamenti comunali.

21-bis Accessi carrabili o pedonali a filo manto stradale (passi a raso)

1. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area, posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.

2. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del comune ed il numero progressivo di rilascio, per evitare la sosta indiscriminata sull'area medesima. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per i passi carrabili. La superficie da tassare si

determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte del cancello o dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

Art. 22 - Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

2. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Art. 23 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate per mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale e vendita di biglietti di lotterie debitamente autorizzate, di durata non superiore a quindici (15) giorni, anche non consecutivi, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune, secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 8 del presente Regolamento. La richiesta deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo alla presentazione, e purché siano corrisposti contestualmente gli importi del canone eventualmente dovuti e seguite le prescrizioni che saranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, di contrasto con le disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

3. E' fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni contenute in leggi speciali

Art. 24 - Occupazione in aree di parcheggio

1. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Art. 25 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. Le stesse sono escluse dal pagamento del canone.

Art. 26 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione o autorizzazione del Comune.

2. L'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie e la procedura per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione è disciplinata con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 02.05.05 fatte salve successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

3. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione, nulla significando il fatto che l'occupazione effettiva possa essere inferiore.

4. Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

Art. 27 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari, si fa rinvio al vigente Regolamento di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 28 - Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.29- Occupazioni con impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.
2. Non sono soggetti al pagamento del canone gli impianti di distribuzione sovrastanti il suolo la cui figura piana proiettata al suolo non è superiore a mezzo metro quadrato.

Art.30- Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc. da quelli esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per ogni anno è determinato forfettariamente moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto dagli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del d.lgs.446/1997

2. In ogni caso la misura del canone annuo non puo' essere inferiore a €516,46.
3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle suddette norme di legge, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone e, deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascuna anno.
- 5 Le occupazioni temporanee con cantieri per l'istallazione dei citati cavi, condutture, impianti ecc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori..
6. Per le occupazioni temporanee dovute ad allacciamenti a pubblici servizi (essendo esente il canone per l'occupazione permanente) il canone viene fissato forfettariamente in € 8,00.

TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 31-Oggetto del canone.

- 1.Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo del demanio comunale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
- 2.Sono parimenti soggette al canone di concessione o autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, ancorché poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, salvo quanto previsto nel successivo articolo 38 "Esclusioni".

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di aree private sulle quali sia stata costituita servitù di pubblico passaggio.

Art. 32 - Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore di occupazione dividendo per 24 la tariffa giornaliera al mq. ad eccezione delle occupazioni temporanee di tutte le categorie merceologiche operanti all'interno dei mercati settimanali, la cui tariffa giornaliera al mq. viene suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

a) Fascia oraria dalle ore 6 alle ore 14 per complessive 8 (otto) ore, tariffa 90% di quella ordinaria per l'occupazione temporanea;

b) Fascia oraria dalle ore 14 alle ore 6 (del giorno successivo) per complessive 16 (sedici) ore, tariffa 10% di quella ordinaria per l'occupazione temporanea.

3. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in due aree di importanza. La tariffa comunale, da fissarsi entro i limiti previsti dalla legge è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, determinando il valore per la prima categoria ed applicando una riduzione del 30% alla seconda.

4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri (10 cm) dal vivo muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; è così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

8. Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo: la superficie soggetta a canone viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

9. La superficie da assoggettare a canone per l'occupazione di suolo pubblico attraverso i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 33 -. Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione. Per coloro che ottengono l'autorizzazione negli ultimi due mesi dell'anno il canone è dovuto a partire dell'anno successivo

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, se tale data scade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento presso gli sportelli del concessionario della riscossione o a mezzo di conto corrente postale.

5. Per le occupazioni permanenti il concessionario della riscossione, a titolo ricognitorio, può predisporre l'invio di avviso di cortesia con il bollettino precompilato prima della scadenza annuale per il versamento del canone. Il mancato invio del suddetto avviso comporta comunque sempre l'obbligo del concessionario di provvedere autonomamente nei termini al pagamento del canone.

6. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le stesse modalità di cui all'art. 8

al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione. Per importi superiori ad € 258,23 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, su richiesta, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di maggio, luglio, ottobre, dicembre.

7. Nelle ipotesi di dilazione di pagamento di cui al comma 6, sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, si applica, l'interesse di dilazione calcolato a giorno e ragguagliato al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Nel caso si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

8. Si fa luogo al versamento solo se il canone da versare è uguale o superiore ad € 2,00.

Art. 34-Criteri per la determinazione del canone.

1. La tariffa base relativa al canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari; c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.

Art. 35 -Tariffe.

1. Le tariffe base per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee vengono approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 1 le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 36 – Riduzioni e Maggiorazioni.

Le tariffe base del canone per le occupazioni permanenti e temporanee sono ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;
- b) al 50% per le occupazioni con passi carrabili
- c) al 20% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario.
- d) al 30% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburante
- e) al 30% per i passi a raso richiesti dall'utente e autorizzati dal comune fino alla superficie massima di mq.10
- e-bis) al 40% della tariffa base, dal terzo anno successivo l'inizio di occupazioni realizzate con parcheggi, anche ad uso privato ed esclusivo, effettuate da soggetti privati che hanno, a loro spese, riqualificato piazze/aree urbane destinate alla collettività. La durata dell'agevolazione dura per 15 (quindici) anni.
- f) al 30% per i passi a raso richiesti dall'utente e autorizzati dal comune fino alla superficie massima di mq.10

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) al 30% per le occupazioni con tende e simili;
- b) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti , da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- c) al 20% per le occupazioni effettuate con installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- d) al 50% per le occupazioni di materiali connessi alla posa in opera ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie;
- e) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- f) al 25% per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politico-culturali o sportive.
- g) al 90% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico – culturali o sportive presso l'apposito spazio adiacente alla piscina comunale – via dello Stadio a Castelfranco di Sotto.

2. La tariffa è altresì ridotta per durata di occupazione come segue:

a) del 30% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;

b) del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente.

c) la tariffa può essere ridotta nella misura massima dell'80% per occupazioni del suolo pubblico all'interno del Centro Storico, effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, produttori agricoli, in occasione di progetti ed iniziative e/o ricorrenze aventi caratteristiche culturali, artistiche, turistiche, sportive e/o di aggregazione della comunità, organizzate o patrocinate dal comune.

3. La tariffa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è aumentata del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Art. 37 - Esclusioni

Sono esclusi dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

1. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sportive, sindacali, religiose, assistenziali, storiche, celebrative culturali e del tempo libero di durata complessiva non superiore a due giorni. In caso di manifestazione di durata superiore al termine indicato nel periodo precedente, il pagamento del canone è dovuto a partire dal terzo giorno di durata della stessa

2. sosta di caravans o roulettes in transito, per un periodo non superiore a settantadue ore

3. commercio itinerante su aree pubbliche: soste fino sessanta minuti;

4. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

5. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata. Qualora l'occupazione di prolunghi oltre tale termine, l'interessato è tenuto al pagamento anche del canone per il periodo in un primo tempo esonerato.

6. occupazioni con fiori, piante ornamentali, statue all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare

spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili. Per quanto concerne l'installazione di statue è fatto salvo il parere favorevole della Commissione Edilizia e della Giunta Municipale.

7.occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore. Qualora l'occupazione si prolunghi oltre tale termine, l'interessato è tenuto al pagamento anche del canone per il periodo in un primo tempo esonerato.

8.esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore. Qualora l'occupazione di prolunghi oltre tale termine, l'interessato è tenuto al pagamento anche del canone per il periodo in un primo tempo esonerato.

9.occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

10.occupazioni effettuate con balconi e simili infissi di carattere stabile;

11.occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori ad un metro quadrato;

12.Occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico.

13.occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati. Qualora l'occupazione interessi un'area maggiore di quella stabilita dal precedente periodo, l'interessato è tenuto al pagamento del canone anche per i primi venti metri quadrati.

14.occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

15.le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

16.le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia eventualmente stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

17. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
18. occupazioni di aree cimiteriali;
19. le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
20. occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze.
21. occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici (convenzioni, comodati, concessioni e similari).
22. occupazioni con piattaforme e palchi per l'effettuazione di manifestazioni e/o spettacoli promossi dall'Amministrazione Comunale anche con la collaborazione di associazioni, enti e comitati.
23. occupazioni con palchi e strutture per interventi edili eseguiti nel centro storico così come individuato dal regolamento urbanistico. Salvo situazioni protratte oltre il periodo di validità del titolo abilitativo da valutare caso per caso su parere della Giunta Comunale.
24. La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio della stessa, può deliberare l'esonero dal pagamento del canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
25. occupazioni per attività promozionale anche a carattere commerciale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale in favore dello sviluppo del tessuto economico del Comune ivi comprese le occupazioni temporanee effettuate dagli esercenti fino ad un limite massimo di 20 metri quadri che hanno aderito al centro commerciale naturale istituito con delibera della Giunta Comunale n.54 del 29/04/2013 nell'ambito delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 57 del 02/05/2005.
26. occupazioni di superfici modeste da parte di attività commerciali ed artigianali, nel giorno del mercato settimanale, per l'esposizione al di fuori del negozio, di merci destinate alla vendita
27. occupazioni realizzate con parcheggi, anche ad uso privato ed esclusivo, effettuate da soggetti privati che hanno, a loro spese, riqualificato piazze / aree urbane destinate alla collettività. L'esclusione dal pagamento del canone si applica limitatamente ai primi due anni di occupazione.

28. occupazioni giornaliere effettuate in piazza ferretti dagli ambulanti giornalieri del mercato ortofrutticolo.

CAPO II - CONTROLLI - RISCOSSIONE COATTIVA - CONTENZIOSO

Art. 38 - Disciplina dei controlli.

1. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
2. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 39 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le forme consentite dalla legge.
6. Nel caso in cui la riscossione coattiva del canone sia affidata all'agente della riscossione la richiesta di rateizzazione di somme dovute a titolo di canone occupazione spazi ed aree pubbliche iscritte a ruolo coatto va fatta direttamente all'agente della riscossione (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973).

Art.40 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 41 – Penale, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone o di una sua rata si applica una penale pari al 30 per cento del Canone dovuto o restante Canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che, di fatto, si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni), per tutte le occupazioni abusive, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2. Ufficio competente all'accertamento di quest'ultima sanzione è il soggetto incaricato della riscossione coattiva
4. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno.
Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di 50 euro.
5. Per le altre violazioni di norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Articolo 42 - Diffida ad adempiere

1. Il Settore Tributi, cui è demandata la gestione finanziaria del servizio, o il concessionario della riscossione effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento o trasmette a mezzo di raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione, per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone,

penalità ed interessi. Identica procedura è eseguita per comminare l'indennità e le sanzioni stabilite dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 32 relativamente alle occupazioni abusive ed alle inadempienze del convocato.

2. Non si fa luogo all'emissione di diffida ad adempiere qualora l'importo da versare, comprensivo di penali e sanzioni nonché interessi, risulti inferiore ad Euro 12,00 o alla misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1., si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui all'articolo 40

5. Ai sensi dell'articolo 2948 comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1. è fissato in cinque anni.

Articolo 43-Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione può chiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate e non dovute entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1. dovrà contenere, oltre alla generalità del richiedente, il titolo e le motivazioni della richiesta. All'istanza dovranno essere allegate in fotocopia le ricevute di pagamento di quanto chiesto a rimborso.

3. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data della sua presentazione e sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi in ragione di giorno, dalla data dell'istanza stessa. Entro il medesimo termine di 180 giorni è ammesso atto di diniego debitamente motivato.

4. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 12,00 o alla misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie.

5. Non compete rimborso quando sia richiesto a seguito di rinuncia unilaterale dell'autorizzato o del concessionario prima del termine di scadenza della occupazione qualora questa sia stata regolarmente iniziata.

6. Nessun rimborso sarà dovuto a seguito di provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza quando questi siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998.

7. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

8. Qualora il Comune vanti per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

Art. 44 - Occupazioni Abusive.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, non susseguenti al rilascio dell'apposita autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo Canone sono considerate abusive, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del Canone stesso.

2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione od in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, come pure quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione, senza il rinnovo o la proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di rinuncia della medesima.

3. Le occupazioni inferiori o pari a un metro quadrato prive di autorizzazione o di concessione, saranno sempre e comunque considerate abusive e le indennità, le penali e le sanzioni di cui al presente Regolamento saranno commisurate convenzionalmente su una superficie di metri quadrati uno.

4. Qualora sia accertato un qualsiasi abuso sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine per lo sgombero o la regolarizzazione, trascorso il quale, nell'inoperosità dell'occupante, sarà notificata apposita ordinanza di ripristino senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. In ogni caso, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, l'occupante sarà soggetto al pagamento del Canone nonché delle relative sanzioni.

5. Oltre alla diffida ed alla ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato, a carico dei contravventori alle disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti.

6. L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.

Art. 45 - Concessioni in atto.

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

CAPO III – PRESCRIZIONI FINALI

Art. 46 - Casi non previsti dal presente Regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 47 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 48 - Vigenza del regolamento.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. 27/12/2006 n.296, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.